

TRIBUNALE DI BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

N.R.G.... /2022

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott.ssa Antonella Palumbi - Presidente

dott.ssa Sonia Porreca - Giudice Relatore

dott.ssa Arianna D'Addabbo - Giudice

nella causa iscritta al n.r.g. .../2022

avente ad oggetto: altri istituti di Volontaria Giurisdizione e procedimenti camerati in materia di famiglia

promossa da

XX (c.f. omissis),

rappresentata e difesa dall'Avvocato ...del Foro di Bologna

- ricorrente -

contro

YY (c.f. omissis)

- resistente contumace -

con l'intervento del Pubblico Ministero in sede

riunito nella camera di consiglio del 27 settembre 2022

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 16.3.2022 XX dava atto di aver avuto una relazione sentimentale con YY, dalla quale, in data (omissis).(omissis).2014, nasceva il figlio J, riconosciuto da entrambi i genitori; la ricorrente proseguiva narrando che:

- l'unione affettiva si era rivelata, fin dall'inizio, poco felice a causa dei comportamenti gravemente inadeguati tenuti dallo YY e della sua scarsa attenzione verso le necessità del figlio;
- il rapporto di coppia ben presto si deteriorava per un crescente abuso di alcol, droghe e sperpero di denaro da parte dello YY, tanto che nel novembre 2015 cessava definitivamente la convivenza;
- a quel punto gli incontri padre/figlio si facevano sempre più sporadici, mentre aumentava l'escalation di minacce e violenze ai danni della stessa XX, che nel marzo 2017 sporgeva denuncia/querela per maltrattamenti ex art. 572 c.p. e, pochi mesi dopo, nel luglio 2017, ricorso ex art. 330 c.c. dinanzi al Tribunale per i Minorenni;
- mentre il procedimento penale era ancora in corso, il procedimento minorile si era già concluso con decreto definitivo del TM n. .../2021 reso in data 11.3.2021 con il quale era stata pronunciata la decadenza dello YY dalla responsabilità genitoriale sul figlio J, con affidamento esclusivo del minore alla madre.

Ciò posto, la ricorrente, che dava atto di una propria occupazione lavorativa recentemente trasformata a tempo determinato, concludeva chiedendo la condanna dello YY al versamento della somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio con decorrenza dalla cessazione della coabitazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Nessuno si costituiva per YY, pur ritualmente notiziato del procedimento a mezzo di notifica presso la sua residenza (in (omissis), Ravenna, Via (omissis) n. (omissis)) perfezionatasi per compiuta giacenza in data 11.4.2022, come da relata agli atti.

Del procedimento veniva notiziato il Pubblico Ministero, con atti trasmessi dalla Cancelleria in data 22.3.2022.

All'udienza del 21.6.2022, la ricorrente, unica presente e costituita, dichiarava che lo YY, di cui ignorava l'attività lavorativa eventualmente svolta dopo la cessazione della convivenza, non vedeva il figlio da molto tempo e per il mantenimento del ragazzo aveva versato negli anni la mera somma complessiva di € 600,00 in tre rate (aprile e marzo 2020, agosto 2021).

Disposta l'acquisizione di documentazione reddituale relativa allo YY dall'Agenzia delle Entrate, all'udienza del 22.9.2022 la ricorrente insisteva nel ricorso e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.

Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che l'Ufficio requirente è stato ritualmente notiziato del presente procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 22.3.2022, come da relativa annotazione di Cancelleria.

Il Pubblico Ministero non ha inteso concretamente esercitare il proprio potere di intervento, ma, considerata la rituale e tempestiva comunicazione degli atti, il contraddittorio deve ritenersi integro.

È infatti consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Collegio intende attenersi, secondo cui «..per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile - come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi - è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza..» (cfr. Cass. n. 10894/2005; conf. Cass. n. 1345/2005; Cass. n. 21065/2006; Cass. n. 22567/2013; Cass. n. 6136/2015; Cass. n. 2381/2020; Cass. n. 12254/2020).

§

Ciò posto, nel merito si osserva quanto segue.

È pacifico ed incontroverso che la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venire meno gli obblighi di mantenimento economico della prole (cfr., al riguardo, Cass. n. 22678/2010).

Nel caso di specie, dunque, sebbene lo YY risulti decaduto dalla propria responsabilità genitoriale nei confronti del piccolo J, affidato con decreto definitivo dell'11.3.2021 del Tribunale per i Minorenni di Bologna in esclusiva alla madre, con la quale il bambino da sempre convive, è fondata la pretesa della ricorrente volta ad ottenere dal padre del minore una adeguata contribuzione al mantenimento del bambino.

Relativamente al quantum, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che «..il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.» (così Cass. n. 17089/2013; conf. Cass. n. 4811/2018).

Nel caso in esame risulta dagli atti che la XX lavora come operaria addetta alla confezionatrice presso la ditta (omissis) S.r.l. in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 12/10/2020 trasformato in indeterminato dal 30/09/2021; le dichiarazioni dei redditi prodotte in atti, relative agli anni di imposta 2018-2019-2020, comprovano un reddito netto annuo nel triennio mediamente pari a € 12.208,00, corrispondente a € 1.017,00 netti mensili [nel dettaglio: anno 2018/€ 14.276,00 netti annui (€ 1.189,00 netto mese); anno 2019/€ 10.243,00 netti annui (€ 853,00 netto mese); anno 2020/€ 12.107,00 netti annui (€ 1.008,00 netto mese)]. La XX non ha allegato né tantomeno documentato spese abitative; ha, peraltro, rimarcato che lo YY da anni ormai non vede né tiene con sé il figlio minore, limitandosi a qualche sporadica telefonata.

Quanto allo YY, la documentazione fiscale pervenuta dall'Agenzia delle Entrate dimostra che il resistente ha svolto nel triennio 2019-2021 vari lavori a tempo determinato, venendo assunto a tempo indeterminato in data 2.8.2021 dalla (omissis) S.r.l.; i CUD acquisiti comprovano un reddito netto annuo mediamente pari nel triennio a € 10.908,00 corrispondente a € 909,00 netti mensili [nel dettaglio: CUD2019/€ 11.748,00 netti annui (€ 979,00 netto mese); CUD2020/€ 10.626,00 netti annui (€ 885,00 netto mese); CUD2021/€ 10.352,00 netti annui (€ 862,00 netto mese)]; va, tuttavia, considerato che l'assunzione a tempo indeterminato nell'agosto 2021 ha comportato un reddito netto mensile decisamente superiore alla media sopra indicata, pari nelle 5 mensilità (agosto-dicembre) a € 1.345,00. Altre informazioni non sono disponibili, stante la contumacia dell'interessato.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono e considerata l'età del minore e i bisogni ad essa normalmente correlati, deve ritenersi equo porre a carico paterno l'obbligo di corrispondere alla madre una somma mensile pari ad € 350,00, importo, soggetto a rivalutazione Istat annuale, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui disciplina si rimanda al Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso questo Tribunale.

Quanto alla decorrenza dei suddetti obblighi posti a carico paterno, la pretesa della XX di vederli retroagire ad epoca antecedente alla domanda giudiziale (e precisamente dal novembre 2015, epoca della cessazione della coabitazione tra le parti) è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.

È pacifico ed incontrovertito che l'obbligo di mantenimento dei figli si ricollega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, nel caso di successiva cessazione della convivenza fra i genitori, l'obbligo del genitore non affidatario o collocatario decorre non già dalla proposizione della domanda giudiziale, bensì dalla effettiva cessazione della coabitazione (in questo senso, cfr. Cass. n. 3302/2017). Il principio qui richiamato, tuttavia, è stato affermato nell'ipotesi in cui la domanda sia stata presentata prima della cessazione della coabitazione, precisandosi che tale situazione non costituisce un presupposto processuale, necessario al momento dell'introduzione del giudizio, bensì una condizione dell'azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole, talché è sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa (cfr. Cass. n. 7905/2012).

Nell'ipotesi inversa, qual è quella che qui si è determinata, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall'espressa domanda della parte, attenendo la pronuncia relativa alla fase antecedente alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali (i genitori nei riguardi del figlio), ossia a

diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore (cfr. Cass. n. 8816/2020; conf. Cass. n. 7960/ 2017; Cass. n. 15100/2005).

In definitiva, nel caso di specie, l'obbligo economico posto a carico dello YY a titolo di contributo al mantenimento economico del figlio J non può che avere decorrenza dalla domanda, ovvero dal deposito del ricorso introduttivo della lite in data 16.3.2022, dovendo la XX, qualora ritenga di aver assunto l'onere di mantenimento della prole anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore nel periodo antecedente (dalla cessazione della coabitazione alla introduzione del presente giudizio), proporre autonoma e specifica domanda di regresso sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali.

§

Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di YY. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore indeterminato della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00; valori medi per le fasi di studio e introduttiva e riduzione di circa ¼ dei valori medi per la fase istruttoria, stante la contumacia del resistente).

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto, in contraddittorio delle parti, definitivamente decidendo così provvede:

1) PONE a carico di YY l'obbligo di corrispondere a XX la somma di € 350,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento del figlio J, importo, soggetto a rivalutazione Istat annuale, da versare entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità di marzo 2022, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso questo Tribunale, di seguito riportato:

I] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:

a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del

corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative; c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida; d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici; e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento; f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d'urgenza.

II] Spese straordinarie da concordare preventivamente:

Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.

III] Rimborso delle spese straordinarie:

Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;

2) CONDANNA YY a rifondere a XX le spese di lite, che liquida in complessive € 4.067,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, tributi e contributi come per legge.

DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 27/09/2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Sonia Porreca

IL PRESIDENTE

dott.ssa Antonella Palumbi

Depositato in Cancelleria il \ Pubblicazione del 11 Ottobre 2022